

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 16/02/1995
Modificato con atto Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/1996
Modificato con atto Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2005
Modificato con atto Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2010

SOMMARIO DESCRIZIONE

CAPO I°- NORME GENERALI –

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Oggetto del Regolamento | 4. Funzionario responsabile |
| 2. Classe del Comune | 5. Oggetto della tassa |
| 3. Gestione del servizio | 6. Soggetti attivi e passivi |

CAPO II°- DISPOSIZIONE GENERALE AMMINISTRATIVE –

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 7. Disciplina per il rilascio della | 12. Commercio su aree pubbliche in |
| 8. Domanda di concessione e/o | forma itinerante |
| autorizzazione | 13. Occupazione abusive |
| 9. Autorizzazione e concessione | 14. Revoca delle concessioni |
| 10. Occupazione d'urgenza | 15. Decadenza delle concessione |
| 11. Occupazione occasionali | 16. Deposito cauzionale rimborso spese |
| | 17. Sospensione delle concessioni |

CAPO III° ISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA –

- | | |
|--|---|
| 18. Suddivisione del territorio criteri di | 31. Riduzione della tassa permanente |
| distinzione | 32. Passi carrabili affrancazione della |
| 19. Occupazione temporanee e | tassa |
| permanente | 33. Riduzione tassa temporanea |
| 20. Commisurazione della tassa | 34. Esenzione della tassa |
| 21. Misura degli spazi occupati | 35. Esclusione della tassa |
| 22. Graduazione in rapporto alla durata | 35 bis. Agevolazioni |
| dell'occupazione | 36. Sanzioni |
| 23. Determinazione della tassa delle | 37. Denunce versamento tassa |
| tariffe | 38. Rimborsi |
| 24. Occupazione Permanenti | 39. Ruoli coattivi |
| 25. Passi carrabili criteri | 40. Contenzioso |
| 26. Autovetture per il trasporto pubblico | 41. Gestioni contabile |
| 27. Distributori di carburanti | 42. Norme transitorie |
| 28. Apparecchi per la distribuzione dei | 43. Abrogazioni e sostituzioni |
| tabacchi | 44. Pubblicità del Regolamento |
| 29. Occupazione sottosuolo e | 45. Variazioni del Regolamento. |
| soprassuolo-casi particolari | 46. Rinvio ad altre disposizione |
| 30. Maggiorazione della tassa | 47. Entrata in vigore |

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificando ed integrando con le norme del D.Lgs 28 dicembre 1993, n. 566, nel prosieguo denominato "Decreto 507" .
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, capo II e nel successivo D.Lgs. 28/12/1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2
CLASSE DEL COMUNE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di n. 6.702 unità, appartiene alla classe V.

ART. 3
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:
 - a) In forma diretta
 - b) In concessione ed apposita azienda speciale;
 - c) In concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile del servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione dell'ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dall'ufficio di polizia municipale.

ART. 5
OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili

infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale provinciale.

ART. 6 SOGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al comune del titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall' occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta ad uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 7 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE e/o AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'autorità competente su richiesta dell'interessato. Tale occupazione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali e nei singoli casi espressamente previsti nei regolamenti comunali o in disposizioni legislative.
2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazione ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Esse sono sempre accordate dall'amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenuto esonerato il comune da qualsiasi responsabilità.

ART. 8 DOMANDA DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi in carta legale, su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale competente, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli, o trattenimenti pubblici o simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta sempre secondo la tariffa al primo richiedente risultante dal protocollo. Nel caso di richieste pervenute lo stesso giorno l'assegnazione avverrà per sorteggio.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

1. L'autorizzazione per l'occupazione temporanea è rilasciata con proprio provvedimento del sindaco su istruttoria del responsabile dell'ufficio polizia municipale.
2. La concessione per l'occupazione permanente è approvata dalla giunta comunale.
3. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione sia con il riferimento ai giorni che alle ore di occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
4. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
5. la competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego nel termine di sessanta giorni per le occupazioni permanenti e di dieci giorni per quelle temporanee a decorrere dalla data del protocollo della domanda. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio competente chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta i termini sono prorogati di giorni trenta.
6. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è strettamente personale e ne è vietata la cessione.

ART. 10 OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. In caso di situazione di emergenza ovvero quando sia necessario seguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere attuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia municipale per il rilascio del provvedimento in sanatoria.

ART. 11 OCCUPAZIONE OCCASSIONALI

1. Sono da considerarsi occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni aventi durata non superiore ad un'ora;
 - b) le soste dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
 - c) le occupazioni dei venditori ambulanti, da produttori agricoli e installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nei giorni di fiera e festività locale.

ART. 12 COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto ed un altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 13 OCCOPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione e/o revocate o venute a scadere e non rinnovate, o non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Sono considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
3. Accertandosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ed essi un congruo termine trascorso il quale il sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombrò e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine e salvaguardia dei diritti del comune e della collettività, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
4. oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quanto il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

ART. 14 REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutante circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. La concessione del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca da diritto alla retribuzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal sindaco con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduto, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombrò e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dall'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo messo comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi evitando danni al comune e ai terzi.

ART. 15
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Sono cause di decadenza alla concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suolo;
 - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione;
 - d) qualora avvenga il passaggio; nei modi e forme di legge; del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
2. per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa eventualmente già assolta non verrà restituita.

ART. 16
DEPOSITO CAUZIONALE – RIMBORSO SPESE

1. Per le concessioni di occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolare circostanze che lo giustificano, la giunta comunale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento;
2. L'amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

ART. 17
SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. È facoltà del Comune, in occasione straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni ad opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, apporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 18
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 5 saranno classificate in tre categorie.
2. L'elenco di classificazione, sentita la commissione edilizia, è quello risultante dall'allegato "A" del presente regolamento.

ART. 19
OCCUAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI
CRITERI DI DISTINZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione; avendo comunque una rata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
2. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettano sul suolo.;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi; b) occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stessi nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - d) occupazione del suolo o sottosuolo con distributori di carburanti e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

ART. 20
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 21
MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI

1. I criteri di misurazione per gli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4^e e 5^o dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono sempre calcolate in ragione del 10 per cento.
3. La estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo; partendo dalle linee più sporgenti dello stesso.
4. Nel computo dello spazio occupato a tavoli, sedie sgabelli, panche, vasi di fiori, lamponi e simili, sia o meno tale occupazioni recintata da balaustre o altro, si valuta la superficie del massimo poligono entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

ART. 22
GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Per le occupazione temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3 (D. Lgs. 507/93) in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione le relative misure di riferimento dono deliberate dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50%.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate (classe V da £. 750 a £. 4000 al mq.).
3. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, da produttori agricoli, con esclusione delle occupazioni realizzate dagli stessi soggetti, in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa giornaliera viene suddivisa nelle seguenti fasce orarie:
 - a. dalle ore 7.00 alle ore 13.30;
 - b. dalle ore 13.31 alle ore 6.59;
4. Tutte le autorizzazioni per occupazioni temporanee sono disciplinate dall'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23
DETERMINAZIONE DELLA TASSA – TARIFFE

1. Per l'anno 1994, le tariffe sono analiticamente riportate nell'allegato "B" al presente regolamento. Le suddette tariffe sono state deliberate nel disposto di cui agli art. 44, 45, 47, 48, del D.Lgs. 507/93.
2. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 24
OCCUPAZIONE PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa comprese nelle tabelle deliberate all'allegato "B", per le varie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 25
PASSI CARRABILI – CRITERI DI DETERMINAZIONE

1. Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo, granito od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o alle aree laterali alla strada.
2. Sulle strade di proprietà comunali e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati o in concessione, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati nuovi passi carrabili o apportare modifiche a quelli esistenti.

3. I passi carrabili sono autorizzati previa richiesta dell'interessato e l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della strada.
4. Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.
5. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa eventuale cauzione.
6. L'autorizzazione sarà rilasciata dall'ufficio di Polizia Municipale.
7. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
8. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
9. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
10. In particolare dovrà contenere l'iscrizione del Comune di Montegiorgio, oltre agli estremi dell'autorizzazione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
11. Il comune fornirà il segnale, o darà indicazioni affinché il titolare dell'autorizzazione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.
12. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti dal richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati.

ART. 26 AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. 507/93 per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per superficie di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 27 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48 dal comma 1 al comma 6, del D.Lgs. 507/93 la tassa stabilita per i distributori di carburante della tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'aria compressa ed il relativo serbatoio sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore ai mq 4.
1. 6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione permanente di suolo pubblico.

ART. 28 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell' art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 29 OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli art. 46, comma 1 e 47, comma 1, del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis, del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £50.000 per occupazioni in 1° categoria, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 30 MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 31 RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

1. Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta ad un terzo (art. 44, comma 1, lettera c) D.Lgs. 507/93;
2. Per gli accessi carrabili o pedonali non qualificabili come passi carrabili, per i quali, a richiesta dell'interessato, venga disposto il divieto di sosta sull'area antistante gli stessi, mediante esposizione apposito cartello fornito dal Comune, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento art. 44, comma 8 D.Lgs. 507/93;

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa è ridotta al 10 per cento (art. 44 comma 9 D.Lgs. 507/93;
4. Per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburante la tariffa è ridotta al 30 per cento (art. 44, comma 10 D.Lgs. 507/93;

ART. 32
PASSI CARRABILI AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, dove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto è effettuata a spesa del richiedente.

ART. 33
RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento (art. 45, comma 1 Lgs. 507/93;
2. Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico; diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta ad un terzo (art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 507/93;
3. Per l'occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune; la tariffa è ridotta al 30 per cento (art. 45, comma 6 D.Lgs. 507/93;
4. Per l'occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia le tariffe sono ridotte al 50 per cento, oltre alla eventuale applicazione dei commi 1 e 8 dell'art 45 D.Lgs. 507/93 (art. 45, comma 6 bis) D.Lgs. 507/93;
5. Il Comune non applica l'aumento fino al 50 per cento per le tariffe di occupazione temporanea in occasione di fiere e festeggiamenti (art. 4.D.Lgs. 507/93).

ART. 34
ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/93:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, province.
 - b) occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) i passi carrabili;
- i) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci (10) metri quadrati;

ART. 35 ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, del D.Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows simili infissi da carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o del demanio dello stato nonché delle strade statali o provinciali per le parti di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

ART. 35 BIS AGEVOLAZIONI

1. ***Al fine di agevolare la valorizzazione, lo sviluppo, la tutela e la promozione del centro storico del capoluogo e delle frazioni, il Comune potrà prevedere la possibilità di concedere contributi ad attività commerciali e/o artigianali, per permettere di ridurre, in tutto o in parte, il peso della tassa sull'occupazione di suolo pubblico;***
2. ***La contribuzione di cui al comma precedente potrà essere erogata dietro apposita richiesta degli interessati ed a condizione che prevedono iniziative di "rivitalizzazione" dei centri storici.***

ART. 36 SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93:
 - a. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammortamento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - b. per l'omesso, tardivo o parziale versamento e dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta
 - c. per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
 - d. sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 37
DENUNCE, VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1 gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denunce ad effettuare il versamento dovuto per la tassa annuale entro 30 giorni dal rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, redatta su appositi modelli dal comune e completa in tutte le sue parti, con allegato attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. per gli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del D.Lgs. 507/93, le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione.
7. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, e qualora le occupazioni non siano concesse ad alcun previo atto di autorizzazione, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del comune che rilascia ricevuta apposito bollettario previamente vidimato dal segretario comunale.

ART. 38
RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzioni.

ART. 39
RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 40
CONTEZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso in prima istanza:
 - a) al direttore generale delle entrate fino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale (1 ottobre 1994)
 - b) alla detta concessione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento.

2. In seconda istanza, è ammesso ricorso solo ove l'ammontare del tributo di contestazione sia superiore a lire 300.000, al ministero delle finanze nei termini e con le modalità previste dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1997, n. 638.

ART. 41 GESTIONE CONTABILE

1. Per la gestione contabile della tassa di occupazione spazi aree pubbliche il comune o il concessionario deve istituire i documenti di cui al decreto del ministero delle finanze 26 aprile 1994, pubblicato sulla G.U. n. 130/94.

ART. 42 NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 507/93 e dall'art. 11-bis D.Lgs. 566/93:
 - a. – comma 3 – i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'amministrazione.
 - b. – comma 4- per le occupazioni di cui all'art. 29 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di £ 50.000.
 - c. – comma 11 bis- Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.
 - d. – comma 5- Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 5607/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previste dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazioni dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 43 ABROGAZIONE E SOSTITUZIONI

1. Per effetto dell'art. 55 del D.lg. 507/93, sono abrogati gli art. da 192 a 200 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato D.Lgs. 507/93.
2. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711 l'art. 6 della legge 18 aprile 196, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto di Ministri delle Finanze e dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 59 del 24

aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche con le norme del presente capo.

3. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria effettuata alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 44

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 45

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 46

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel D.lg. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.

ART. 47

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. DISTRIBUTORI DI TABACCHI.

I CATEGORIA: DETERMINAZIONE CENTRO ABITATO

II CATEGORIA: CENTRI STORICI – MONTEGIORGIO – MONTEVERDE

III CATEGORIA: RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

I CATEGORIA – Zona A Centri Abitati

1. VIA ABRUZZO
2. VIA A. EISTEIN
3. VIA A. MANZONI
4. VIA A. VOLTA
5. VIA A. MANTEGNA
6. VIA A. DA MESSINA
7. VIA A. ANGELELLI
8. VIA A. ARCHIMEDE
9. VIA BARSANTI
10. VIA CAMPANIA
11. C DA CAPPUCCINI limitatamente alla zona compresa nel Centro Abitato
12. C. DA CARDINALE
13. C. DA CASE
14. C. DA CASONE limitatamente alla zona compresa nel Centro abitato
15. C. DA COLLE REGNANO
16. C. DA CROCEDIVIA
17. C. DA CROCEFISSE DELLE VIGNE
18. VIA DANTE ALIGHIERE
19. VIA DANTE MATTII
20. VIA DEI TIGLI
21. VIA DEL SOLE
22. VIALE DELL'IPPODROMO
23. VIA DELLE MIMOSE
24. VIA DELLE MURA
25. VIA DELLE ROSE
26. VIA E. FERMI
27. VIA E. MONTALE
28. VIA FALERIENSE EST
29. VIA FALIRIENSE OVEST
30. C. DA FONTEBELLO limitatamente alla zona compresa nel Centro abitato
31. C. DA FORNACE
32. C. DA FOSSO RIOBERTO
33. VIA FRIULI
34. VIA GAETANO ORSOLINI
35. VIA GALILEO FERRARIS
36. VIA GALILEO GALILEI

37. VIA GASPARE SPONTINI
38. VIA G. DA FABRIANO
39. VIA G. ROSSINI
40. VIA G. BRUNO
41. VIA GIRGIONE
42. VIA GIOTTO
43. VIA G. BATTISTA PERGOLESI
44. VIA G. PASCOLI
45. VIA G. ROSSA
46. VIA ISACCO NEWTON
47. VIA LAZIO
48. VIA LEONARDO DA VINCI
49. VIA LIGURIA
50. VIA LUDOVICO ARIOSTO
51. VIA LUIGI PASTEUR
52. C.DA MADONNA DEL POPOLO
53. VIA MARCELLO MALPIGHI
54. VIA MICHELANGELO
55. VIA NICOLO' COPERNICO
56. VIA OSDPEDALE DIOTALLEVI
57. C. DA PIAN DELLA NOCE
58. C. DA PIANE limitatamente alla zona compresa nel centro abitato
59. C. DA MONTEVERDE
60. VIA PIETRO MASCAGNI
61. VIA PITAGORA
62. VIA RAFFAELLO
63. C. DA. S. PAOLO limitatamente alla zona compresa nel centro abitato
64. VIA SANT'ANDREA
65. C. DA SANT'ANGELO
66. C. DA S. CROCE limitatamente alla zona compresa nel centro
67. C. DA S. MARIA
68. VIA TALETE
69. VIA TINTORETTO
70. VIA TIZIANO
71. VIA TOMAS EDISON
72. VIA TOSCANA
73. VIA TRAVERSA OSPEDALE DIOTALLEVI
74. C DA TROCCHIARO
75. VIA UGO FOSCOLO
76. VIALE UGOLINO
77. VIA UMBRIA
78. VIA WERNER VON BRAUN

II CATEGORIA – Zona limitrofe

80. VIA ANDREA PASSARI
81. VIA CAIROLI
82. VIA CATALAFINI
83. C. A CASTRUCCIARI
84. VIA CAVOUR
85. VIA CHIUSA

86. VIA COLLICILLO
87. VIA CARTA
88. C. DA CROCEDEVIA limitante fuori dai centri abitati
89. VIA DEGLI ORTI
90. VIA DEL COLLE
91. VIA DELLE PIAGGE
92. PIAZZA D. ALALEONA
93. VIA G. CESTONI
94. LARGO G. LEOPARDI
95. PIAZZA G. MATTEOTTI
96. C. DA GIUDACILIO
97. VIA G. GARIBALDI
98. VIA G MAZZINI
99. VIA GOITO
100. VIA G. MARCONI
101. CORSO ITALIA
102. PIAZZALE KENNEDY
103. VIA LUIGI FARINI
104. VIA MARCO MINGHETTI
105. VIA MENTANA
106. VIA MONTEVERDE
107. VIA PALESTRO
108. C. DA PIAGGE
109. VIA ROMA
110. VIA S. MARTINO
111. VIA SOLEFERINO
112. VIA TIGNO
113. VIA TIRACORDA
114. VIA TRIESTE
115. VIA UMBERTO I°
116. PIAZZALE UNGHERIA
117. VIA VANNICOLA GIUSEPPE
118. VIA VENTIDIO

III CATEGORIA Zona C Restante parte del territorio

119. C. BELOGGE
120. C. DA BORE
121. C. DA BOSCHETTO
122. C. DA CAPANNE
123. C. DA CAPIGLIONE
124. C DA CAPRELLA
125. C. DA CAPPUCCINI limitatamente fuori dal centro abitato
126. C. DA CARDINALE
127. C. DA CASTAGNETO
128. VIA CASTELFIDARDO
129. C. DA CERRETO
130. C. DA CISTERNA
131. C. DA COLLE CERRETTO
132. C. DA COLLE MONTEVERDE
133. C. DA COLLE REGNANO limitatamente fuori dal centro abitato

134. C. DA COLLEBIANCO
135. C. DA CROCE
136. C. DA CROCE CERRETO
137. C. DA CROCEDIVIA limitatamente fuori dal centro abitato
138. C. DA CROCEFISSO
139. VIA E. MORANDI
140. C. DA FEGATARA
141. C. DA FERRANTINI
142. C. DA FONTANELLA
143. C. DA FONTE
144. C. DA FONTE PEZZONE
145. C. DA FONTEBELLO limitatamente fuori dal centro abitato
146. C. DA FONTENONE (Alteta)
147. C. DA FONTENONE (Cerreto)
148. C. DA FONTERIMANA
149. C. DA FONTEROSA
150. C. DA FONTESECCA
151. C. DA FORNACE limitatamente fuori dal centro abitato
152. C. DA FOSA
153. C. DA GABBIANO
154. C. DA GAGLIANELLO
155. C. DA GAGLIANO
156. C. DA GIANNINA
157. C. DA LAQUA
158. VIA MANLIO MASSINI
159. C. DA MARGIANO
160. C. DA MELETO
161. C. DA MOLINO limitatamente fuori dal centro abitato
162. C. DA MONTABONI
163. C. DA MONTANARI
164. C. DA MONTEMILIONE
165. C. DA MONTESE
166. C. DA MONTECCHIO
167. C. DA MONTEVERDE
168. C. DA MONTONE
169. C. DA MORRECINE
170. C. DA OSTERIA
171. C. DA PALAZZO
172. C. DA PALAZZO
173. C. DA PALOMBARA limitatamente fuori dal centro abitato
174. C. DA PEDEZZANO
175. C. DA PIANARELLE
176. C. DA PIANE limitatamente fuori dal centro abitato
177. C. DA PIANE MONTE VERDE
178. C. DA PILA
179. C. DA PONTE
180. C. DA PONTENOVO
181. C. DA QUERCIARI
182. C. DA S. FLAVIANO
183. C. DA SAN GIORGIO
184. C. DA SAN GIUSEPPE

185. C. DA SAN LIBERATO
186. C. DA S. MIE'
187. C. DA S. PIETRO
188. BORGO SAN ROCCO
189. C. DA S. SAVINO
190. C. DA S. SILVESTRO
191. C. DA S. ZINONE
192. C. DAS. CATERINA
193. C. DA S. LUCIA
194. C. DA S. SUSSANA
195. C. DA S. STEFANO
196. C. DA SANTOLINO
197. C. DA SCOPERTA
198. C. DA SDRAO
199. C. DA SEGLIOLA
200. C. DA SELVE
201. C. DA SOCCORSO
202. C. DA SOLAGNA
203. C. DA SPONSETO
204. C. DA TASSI
205. C. DA TRE CAMINI
206. C. DA VALLE
207. C. DA VALLONE
208. P. ZA VENTICINQUE APRILE
209. C. DA VEZZELLI